

NULLA DOVUTO

PER IMPOSTA DI LOLO AI

SENSI DEL 4° COMMA DEL-

112573 ART. 10 LEGGE 7/2/79 N. 59

REPUBBLICA ITALIANA

60355

N. 2120-3287/78

113241

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

YB IX

Italy

no. 56

2773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. dell'11/6/81

composta dai sigg. Magistrati:

cc. 13221

S.E. Dott. Goffredo ROSSI - Presidente Aggiunto

ff. di Primo Presidente

Dante RENDA

Gaetano CALECA

Andrea VELA

Alberto VIRGILIO

478

Mario CORDA

Giuseppe CATURANI + Relatore

Romano PANZARANI

Nicola LIPARI

Consiglieri

*Giuseppe Caturani*  
*Luigi Panzarani*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti il primo al N. 2120 del Ruolo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE

Generale per gli Affari Civili per l'anno 1978

Rilasciata copia legale

al sig. *Deser*

proposto

11 175 DIC. 1981

DA

IL CANCELLIERE

JAUCH & HUBENER GmbH di Amburgo, in persona dei

suoi legali rappresentanti pro-tempore, elett.te

444 dom.ta in Roma Via del Moto, 11 presso l'avv.

- 2 -

Oscar Raimondi che la rapp.ta e difende unitamente all'avv. Enzo Morelli, giusta procura speciale in data 9/12/1977, autenticata dal Console Generale di Italia ad Amburgo.

RICORRENTE

CONTRO

SOCIETE' DE NAVIGATION TRANSOCEANIQUE S.A. di Ginevra, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma P.zza Adriana 15; presso l'avv. Alfredo Angelucci che la rapp.ta e difende unitamente all'avv. Antonio Pognici, giusta procura speciale del 23/3/1978 a rogito Not. Marc Pietet di Ginevra, autenticata dal Consolato d'Italia in Ginevra.

CONTRO RICORRENTE

nonché

CONTRO

S.I.A.T., Società Industriale Agricola Treesse di Domenico e Antonio Del Ferro S.a.s.; TOEPFER Alfred C. di Amburgo

INTIMATI

sul secondo ricorso iscritto al N. 3287 del Ruolo Generale per gli Affari Civili per l'anno 1978, proposto

DA

Italy

SLA.T. - Società Industriale Agricola Treesse -

- 3 -

S.a.s., in persona del suo legale rappresentate  
pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma Piazza Monte  
Savello, presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesce,  
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Franchi, giusta  
delega a margine del ricorso incidentale.

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

CONTRO

SOCIETE' DE NAVIGATION TRANSEOCEANIQUE S.A. di Gine-  
vra, in persona del suo legale rappresentate pro-  
tempore, elett.te dom.ta in Roma P.zza Adriana, 15  
presso l'avv. Alfredo Angelucci che la rapp.ta e  
difende unitamente all'avv. Antonio Pognici, giusta  
procur.A speciale del 23/3/1978 a rogito Not. Marc  
Pietet di Ginevra, autenticata dal Consolato d'Italia  
in Ginevra.

CONTRORICORRENTE

e CONTRO

ALFRED C. TOEPFER di Amburgo, in persona dei suoi  
legali rappresentanti pro-tempore, elett.te dom.ta  
in Roma Via del Nuoto, 11? presso lo studio dello  
avv. Nicola Ercole che la rapp.ta e difende, giusta  
procura speciale in data 26/4/1978, per Notaio  
Schierholt di Amburgo, legalizzata il 27/4/1978  
dal Console Generale d'Italia ad Amburgo

*Lucrezia Cichman*

nonché

CONTRO

JAUCH & HUBENER GmbH di Amburgo

INTIMATO

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 14/9/1977.

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 11

Giugno 1981 la relazione della causa svolta dal

Cons. Rel. Dott. Giuseppe Caturani;

uditi gli avvocati Raimondi, Angelucci, Franchi ed Ercole;

udito il P.M. nella persona del Dott. Bruno Fabi,

Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-

zione che ha concluso chiedendo che la Corte dichia-

ri l'accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto

nel merito, del ricorso principale, nonché assorbiti

i motivi primo, secondo e quinto del ricorso princi-

pale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7 marzo 1974, la s.a.s.

SIAT (Società Industriale Tresse) di Domenico e Antonio Del Ferro conveniva in giudizio davanti al tribu-

nale di Venezia la ditta Alfred C. Toepfer di Amburgo

(nella sua qualità di venditrice della merce o di gi

Italy

rante delle polizze di carico), la società r.l. Tauch & Hupenez di Amburgo (nella sua qualità di assicuratrice del carico) e l'Agenzia marittima Duodo di Venezia, quale raccomandataria dell'armatrice Société de Navigation Transocéanique di Ginevra, esponendo: che in data 29 giugno 1973 l'attrice aveva comprato C.I.F. ad Amburgo dalla ditta Toepfer 1.050 tonnellate di farina di seme di soia, da trasportarsi a Venezia a mezzo della nave "Providentia"; che la merce era assicurata per conto di chi spetta dalla società Jauch & Hupenez di Amburgo, come da certificato 27 giugno 1973; che detta nave era giunta proveniente da Paranagua (Brasile) il 2 agosto 1973 a Venezia e aveva iniziato lo scarico il giorno 9 successivo; che a un primo controllo la merce della stiva 3 risultava annerita, tostata e fumante, per cui il commissario di avaria aveva redatto un certificato di danni ed una relazione peritale da cui risultava una perdita di 399,460 tonnellate metriche, con un danno di dollari 280.000 oltre a lire 972.710 per spese di perizia; che il danno da fuoco era da mettersi in relazione a una dichiarazione del capitano della nave in data 3 agosto 1973, che l'avaria si era verificata per mare mosso e mancata ventilazione e di altra in data 4 agosto 1973 per incendio

- 5 -

*Luigi Caturani*

Italy

Page 5 of 29

nella stiva n. 3; che secondo il perito marittimo capitano Giorgio Rizzetto nessuna delle strutture permanenti della nave poteva essere presa in considerazione come causa dell'incendio, da addebitare invece a getto di sigarette o di un fiammifero acceso; che il comando della nave con lettera 10 agosto 1973 aveva respinto ogni addebito per danni, sostenendo che l'avaria era dovuta a vizio della merce; che la società Jauch & Hubener aveva eccepito che il danno era stato causato da eccessiva umidità della merce.

Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva che fosse accertato quale dei convenuti fosse tenuto al risarcimento dei danni, nella misura anzidetta.


I convenuti eccepivano tutti il difetto di giurisdizione del giudice italiano: la ditta Alfred C. Toepfer in quanto per patto espresso ogni controversia fra le parti doveva essere risolta da arbitri di Londra; la Jauch & Hubener, in quanto, a norma dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, era prevista la giurisdizione dello Stato cui appartiene il contraente, non già il beneficiario della assicurazione. Gli stessi inoltre sostenevano la infondatezza della domanda: ed in particolare, la Jauch & Hubener il proprio difetto di

legittimazione passiva, in quanto assicuratore era l'Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft, mentre essa aveva soltanto attestato il versamento del premio.

Con citazione del 1 agosto 1974, inoltre, la Jauch & Ubener conveniva in giudizio innanzi allo stesso tribunale di Venezia l'agenzia marittima Duodo di Venezia, quale raccomandataria della Société de Navigation transocéanique di Ginevra, chiedendo di essere da questa "manlevata" da ogni pretesa della S.I.A.T. nei suoi confronti.

Il tribunale adito, riunite le due cause, con sentenza del 1 marzo 1976, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande rispettivamente proposte dalla SIAT contro la ditta Alfred C. Toepfer e contro l'agenzia marittima Duodo nonché dalla Jauch e Hubener contro la stessa agenzia marittima; respingeva invece per difetto di legittimazione passiva la domanda proposta dalla SIAT contro la Jauch e Hubener, che chiedeva, in via subordinata, di essere "manlevata" dalla Société de navigation transocéanique, la Corte di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la Jauch e Hubener al pagamento in favore

*Giuseppe Schirani*



della SIAT a titolo di indennità di assicurazione, della somma di dollari 280.000 e di lire 972.710 oltre agli interessi legali.

Nei confronti della sentenza d'appello propone ricorso principale, con cinque motivi, la Jauch e Hubener; resistono con controricorso la Société de navigation transocéanique S.A. di Ginevra e la SIAT, la quale ultima a sua volta propone ricorso incidentale, affidato rispettivamente ad unico motivo, sia nei confronti della ditta Toepfer che della Société de navigation transocéanique.

Costoro resistono con controricorso. Tutte le parti hanno presentato memorie. La ricorrente principale ha anche presentato note scritte di udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, perchè proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 cpc).

Nell'ordine logico è pregiudiziale l'esame dei ricorsi incidentali proposti dalla SIAT nei confronti della vettrice Société de Navigation transocéanique e della ditta Toepfer, con cui si assume rispettivamente che: a) la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui nega la giurisdizione



del giudice italiano perchè derogata nel contratto di trasporto, malgrado la clausola di arbitrato estero non fosse stata sottoscritta dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. II della convenzione di New York; b) parimenti erronea sarebbe la pronuncia che non avrebbe tenuto conto della connessione esistente tra la causa proposta dalla SIAT nei confronti della ditta Alfred Toepfer e quelle proposte contro gli altri due convenuti stranieri, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cpc..

Le censure sono fondate.

Per la esatta importazione del thema decidendum giova premettere che - in ordine alla domanda proposta dalla SIAT nei confronti della vettrice Società de Navigation Transocéanique - la sentenza impugnata ha dato atto che, in linea di principio, quest'ultima avrebbe potuto essere convenuta innanzi al giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 1 cpc., essendo rappresentata in Italia anche in giudizio dalla raccomandataria agenzia marittima Duodo e C. (art. 288 cod. nav.); nel prendere tuttavia in esame la eccezione di arbitrato estero fatta valere dalla suddetta vettrice, ha ritenuto opponibile la relativa clausola alla istante SIAT.

*Luigi Caporali*

Di fronte alla obiezione della SIAT che la

clausola era contenuta soltanto nel contratto di trasporto e non era stata riprodotta nella polizza di carico, la Corte ha osservato che ciò non poteva avere alcuna rilevanza perchè la polizza di carico, che ha tra l'altro la funzione di provare il contratto di trasporto marittimo e di legittimare il ricevitore alla consegna della merce (art. 463 cod. nav.), non esclude la possibilità di provare le singole pattuizioni e in specie la clausola compromissoria attraverso altro documento scritto, quale potrebbe essere il charter party.

Ai fini del controllo circa la esattezza dei rilievi svolti dalla Corte d'appello, è necessario precisare che - come è pacifico tra le parti - il contratto (originario) di trasporto della merce (che dal Brasile avrebbe dovuto raggiungere - secondo la iniziale previsione delle parti - Amburgo) fu concluso ad Amburgo dalla ditta Toepfer con la vettrice Société de navigation transocéanique in data 14 maggio 1973; successivamente, peraltro, in seguito alla vendita di una parte della merce viaggiante (farina di soia) dalla ditta tedesca alla SIAT, le parti dell'originario contratto di trasporto marittimo ne modificarono parzialmente il contenuto, stabilendo che la merce venduta alla SIAT sarebbe stata destinata

ta a Venezia anzichè ad Amburgo.

- 11 -

Orbene, come risulta dagli atti, la SIAT, nel proporre la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti stranieri, agì in giudizio nei confronti della ditta Toepfer, venditrice della merce viaggiante, assumendosi girataria della polizza di carico; quest'ultima, tuttavia, non è stata esibita in originale, ma in copia non negoziabile non intestata alla SIAT.

Ai fini della soluzione del problema di giurisdizione è peraltro sufficiente prendere atto che dalla copia informale della polizza di carico risulta che quest'ultima non conteneva alcun riferimento specifico alla clausola di arbitrato su Londra, sottoscritta dalle parti dell'originario contratto di trasporto marittimo, ma si limitava a richiamare genericamente tutte le eccezioni, condizioni etc., che erano nello stesso contenute.

Il che pone il problema consistente nel decidere se un tale riferimento possa ritenersi sufficiente ad integrare il requisito formale richiesto ai fini della validità nell'ordinamento italiano di una clausola di arbitrato estero, con la conseguente deroga alla giurisdizione italiana.

Il tema della forma della clausola compro

Italy

Page 11 of 29

*Luca...*  
*Co...*

missoria per arbitrato estero ha subito nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite un ampio e compiuto svolgimento che ha preso l'avviso dal superamento della esigenza della specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c.; il che fu imposto da finalità di speditezza e semplificazione dei requisiti richiesti per la conclusione degli accordi arbitrali e soprattutto dal rilievo che essi non hanno natura processuale e non sono pertanto soggetti alla lex fori (art. 27 disp. prel.). Il primo risultato di notevole rilievo fu di sganciare la validità dell'arbitrato estero dalla (esclusiva) disciplina del diritto italiano, essendosi ritenuto che esso dovesse ritenersi soggetto a diversa disciplina secondo l'ordinamento applicabile ex art. 26 disp. prel. (sent. 2 maggio 1960 n. 968).

A seguito dell'entrata in vigore della convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, la norma fondamentale in materia è contenuta nell'art. II, in base al quale gli Stati contraenti hanno assunto l'obbligo di riconoscere ogni clausola arbitrale conclusa in forma scritta, intendendo per tale "une clause compromissoire insérée dans un contract, ou un compromis, signés par les parties ou contenu dans un

échange de lettres ou de télégrammes".

- 13 -

Nella interpretazione di questa norma si è sottolineato che, trattandosi non già di un atto del processo, ma di un atto negoziale tra vivi (anche se costituente un prius rispetto al processo), la sua forma è disciplinata dall'art. 26 disp. prel. e quindi dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto (sent. 2 marzo 1964 n. 466; 3 giugno 1968 n. 1669; 27 febbraio 1970 n. 470; 13 dicembre 1971 n. 3620; 22 aprile 1976 n. 1439).

Tale indirizzo si fonda sul rilievo che la forma scritta (costitutiva) richiesta dall'ordinamento italiano per la validità della clausola compromissoria (art. 807 cpc.), a maggior ragione deve ritenersi richiesta per la clausola di arbitrato estero e che sotto questo profilo l'art. II della convenzione di New York non avrebbe introdotto alcuna novità nel nostro sistema giuridico per quanto attiene al requisito della forma scritta.

Non sembra tuttavia che l'indirizzo accennato possa essere nella sua assolutezza, confermato in questa sede. Se, invero, la validità formale della clausola arbitrale è da ritenere sottoposta alla lex fori, non trattandosi di un atto del processo (art. 27 disp. prel.), non è possibile

*Giuseppe Palmieri*

le far ricorso ad altri criteri di collegamento (quale in ipotesi quello previsto dall'art. 26 disp. prel.), per individuare la disciplina della forma ad essa applicabile, in quanto l'art. II - parte 2 della convenzione di New York - divenuta in seguito alla legge di ratifica legge dello Stato - già contiene in maniera diretta ed esplicita la disciplina della forma cui la clausola di arbitrato estero è soggetta per gli Stati contraenti. Ne consegue che una tale clausola, redatta in forma scritta secondo le prescrizioni contenute nell'art. II, è di per sé idonea a porre una preclusione giuridicamente ineccepibile all'esercizio della giurisdizione italiana.

Ora la disciplina dell'art. II della convenzione di New York ha modificato per l'ordinamento italiano le regole previste dall'art. 808 cpc. circa l'esigenza che la clausola arbitrale risulti da atto scritto a pena di nullità, nel senso che deve ritenersi consentita una deroga alla giurisdizione italiana anche in base a clausole contenute in accordi conclusi con un mezzo per sua natura e struttura tale da non comportare la sottoscrizione autografa delle parti, come lo scambio di lettere e di telegrammi, cui l'art. II fa concreto riferimento (cfr.

13 dicembre 1971 n. 3620).

- 15 -

Stando al contenuto normativo dell'art. II, deve quindi concludersi che la funzione fondamentale che il requisito della forma esplica, in materia consiste nell'accertamento che la clausola arbitrale abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti e che anche se l'accordo sia avvenuta mediante scambio di lettere mancanti, l'una o l'altra, o entrambe, di sottoscrizione autografa, l'esigenza della forma scritta debba intendersi, tuttavia, osservata, se ed in quanto sia accertabile concretamente, in altro modo, la provenienza personale delle vicendevoli e pur sempre specifiche dichiarazioni scritte.

Nella fattispecie, la deroga alla giurisdizione italiana a favore degli arbitri stranieri fu prevista in una clausola di arbitrato su Londra (inserita nel contratto di trasporto marittimo stipulato ad Amburgo), la quale viene invocata dalla vetrice non già nei confronti della parte (caricatore) con cui venne originariamente stipulato il contratto (ditta Toepfer), bensì nei confronti della SIAT, che fa valere in giudizio la propria qualità di acquirente della merce viaggiante e di girataria della polizza di carico. Quest'ultima, peraltro, Italy

non contiene un richiamo specifico della clausola arbitrale, ma nella copia non negoziabile in atti reca la formula generica: "All the terms, conditions, liberties and exceptions of the charter party are here with incorporated".

Ora questa Corte ha già avuto occasione di statuire (con riferimento al capitolato generale per le opere pubbliche di cui al d.m. 28 maggio 1895 ed alla clausola compromissoria da esso prevista) che le parti di un negozio formale possono rinviare, per la determinazione di una porzione del contenuto di esso, alla legge o ad altri atti ufficiali, nonché a dichiarazioni dotate di un livello di forma non inferiore a quello richiesto per il negozio che stipulano, col risultato che la volontà espressa nel documento richiamato si deve reputare come espressa e ripetuta integralmente nel negozio, anche se in esso non riprodotta materialmente (sent. 14 febbraio 1979 n. 765).

Peraltro il richiamo deve essere puntuale e specifico, concretando una cosiddetta "relatio perfecta", giacchè solo in tal caso l'atto richiamato può intendersi integralmente recepito nell'atto richiamante ed il rinvio equivalere alla sua materiale trascrizione nel documento (sent. 12 maggio 1959 n. 1059).



1617; 8 aprile 1975 n. 1269, entrambe a sezione semplice, nonchè S.U. 22 aprile 1976 n. 1439, che ha escluso la relatio in un semplice richiamo generico, contenuto in un contratto di assicurazione marittima, ad un complesso di regole predisposte dall'impresa assicuratrice di nazionalità straniera, fra le quali era compresa anche la clausola arbitrale).

In applicazione dei suddetti principi deve quindi concludersi che nella specie la deroga alla giurisdizione italiana non poteva ritenersi validamente ed efficacemente contenuta nella copia non negoziabile della polizza di carico che faceva soltanto un generico rinvio alle clausole del contratto di trasporto marittimo, tra cui era compresa la clausola di arbitrato estero, non risultando dallo scritto che la SIAT abbia comunque manifestato il suo consenso alla deroga alla giurisdizione italiana.

*Giuseppe Caramanna*

La difesa della Société de navigation transocéanique ha, peraltro, sostenuto in giudizio che la clausola arbitrale doveva ritenersi opponibile alla SIAT, quale cessionaria del contratto di trasporto marittimo; ma in contrario può osservarsi che non è stata neppure dedotta in sede di merito, nè in questa sede la esistenza di un negozio trilatero, con gli originari contraenti, in virtù del quale pos

sa ritenersi avvenuta la affermata cessione del contratto (Cass. 6 marzo 1971 n. 594; 2 ottobre 1973 n. 2460).

Alla luce dei precedenti rilievi deve ritenersi che, non essendo opponibile alla SIAT la clausola di arbitrato estero contenuta nel contratto di trasporto marittimo, la domanda dalla medesima proposta nei confronti della vettrice rientra nella giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 1 e 2 c.p.c. (essendo residente in Italia un rappresentante della vettrice, autorizzato a stare in giudizio per lei e trattandosi comunque di domanda che riguarda obbligazioni da eseguirsi in Italia).

Quanto precede impone, tuttavia, di verificare - con specifico riferimento a quanto dedotto dalla difesa della SIAT nel ricorso incidentale proposto nei confronti della ditta tedesca Toepfer - se nella specie possano applicarsi i criteri sulla connessione delle cause cui rinvia l'art. 4 n. 3 c.p.c., per ritenere eventualmente estensibile, la competenza giurisdizionale del giudice italiano nei confronti delle domande proposte dalla SIAT contro la ditta Toepfer di Amburgo (venditrice della merce) e contro la Jauch e Hubener, che si assume essere la società assicuratrice del carico. Per tali cause, in ve-

ro, ove non operi il criterio della connessione invocato dalla SIAT, dovrebbe riconoscersi la giurisdizione del giudice tedesco, in base a clausola arbitrale contenuta nei rispettivi contratti (di compravendita e di assicurazione).

A norma dell'art. 4 n. 3 cpc., lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica, se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano.

La norma, nella sua formulazione letterale, si riferisce alla ipotesi in cui la connessione operi tra una domanda da proporre ed altra già proposta in Italia; essa è tuttavia logicamente estensibile alla ipotesi in cui le diverse domande siano proposte contestualmente con lo stesso atto di citazione nei confronti di più convenuti.

Come si è accennato in narrativa, la SIAT ha convenuto in giudizio con lo stesso atto innanzi al tribunale di Venezia, la ditta tedesca Toepfer, venditrice della merce viaggiante, la società de navigation transocéanique, svizzera, vettrice del carico e l'assicuratrice tedesca Jauch e Hubener, per sentir condannare quello dei convenuti, ritenuto responsabile nei suoi confronti, al risarcimento del danno subito dalla merce durante il trasporto, fa-

cendo valere ad un tempo i diritti che le derivano dal contratto di compravendita, ove sia accertato un vizio della merce all'origine, dal contratto di trasporto, in caso di violazione degli obblighi assunti dal vettore marittimo, dal contratto di assicurazione, se il sinistro rientra tra i rischi assicurati.

Pur nella diversità dei titoli (cause pendenti) posti a fondamento della domanda, il petitum è identico per tutti e tre i convenuti stranieri, giacchè identico nei loro confronti, pur con elementi marginali difformi, è l'oggetto dell'azione (risarcimento dello stesso danno subito dalla merce durante il viaggio).

Invero, così come l'attrice ha impostato la sua domanda, non può revocarsi in dubbio che, versandosi in un caso di (dedotta) responsabilità alternativa, ciò che la SIAT chiede ed ottiene da uno degli obbligati non può non influire sulla posizione processuale degli altri convenuti, in quanto la responsabilità dell'uno esclude eventualmente quella dell'altro ovvero influisce sulla stessa.

Orbene, se la connessione prevista dallo art. 4 n. 3 c.p.c. per operare come criterio di collegamento, deve avere la stessa natura di quella che

è idonea a modificare la competenza interna (S.U. 31 luglio 1965 n. 1856; 18 ottobre 1976 n. 3544), onde deve trattarsi della connessione cosiddetta propria (fondata cioè oltre che sulla identità dei soggetti, sulla identità di uno degli elementi oggettivi dell'azione: titolo o oggetto), ne consegue che nella specie in base alle precedenti considerazioni non può contestarsene la esistenza. E' applicabile quindi il principio secondo cui, nella ipotesi di connessione per cumulo soggettivo, la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano basta da sola a determinare la potestas iudicandi di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, indipendentemente da qualsiasi esame circa il fondamento della domanda nei confronti di costoro, ai sensi dell'art. 4 n. 3 c.p.c. (S.U. 27 giugno 1977 n. 2752; 12 giugno 1976 n. 2172; 17 febbraio 1973 n. 491).

Nè può sostenersi che, anche in presenza dei presupposti della connessione propria fra le diverse cause, la stipulazione della clausola di arbitrato estero nei contratti di compravendita e di assicurazione avrebbe comunque sottratto al giudice italiano la giurisdizione sulle cause di competenza agli arbitri stranieri (nei confronti cioè della do-

manda proposta dalla SIAT contro la ditta Toepfer e la società Jauch e Hubener).

La tesi non considera che se la convenzione di New York prevede l'arbitrato in luogo della giurisdizione nazionale, non contiene peraltro alcuna disciplina specifica - che deroghi alle regole proprie della connessione accolta dai singoli Stati contraenti - per il caso di connessione (propria) tra una causa arbitrale ed una di spettanza degli organi giurisdizionali dello Stato. Anzi può osservarsi che le esigenze di giustizia e di pratica opportunità che impongono la trattazione unitaria di più cause tra loro connesse per l'oggetto o per il titolo, non solo non sono estranee all'ordinamento italiano (art. 40 comma 1; 272 c.p.c.),<sup>1472</sup> costituiscono la ratio che ha indotto gli Stati contraenti ad adottare una disciplina ispirata appunto a quelle esigenze.

nella convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804.

L'art. 22 di tale convenzione, non soltanto ha statuito che su richiesta di parte, ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può dichiarare la propria incompetenza, ma ha tratteggiato anche la stessa no-

zione di cause connessa, la quale sussiste quando trattasi di cause aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche, per evitare soluzione tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

D'altra parte, se nell'ipotesi di connessione per cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano basta da sola a determinare la potestas iudicandi di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, derogando alle norme che per essi prevedono la giurisdizione del giudice straniero, a maggior ragione la deroga deve ritenersi operante nei confronti di una competenza che all'arbitro estero compete direttamente in base ad un atto di autonomia privata, quale è la clausola per arbitrato estero.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve quindi dichiararsi che la domanda di risarcimento del danno dalla SIAT proposta nei confronti dei tre convenuti stranieri, e conseguentemente la domanda di manleva, della Jauch e Hubener nei confronti del vettore rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 c.p.c.,

per concessione dipendente da cumulo soggettivo.

L'accoglimento, nei sensi accennati, dei ricorsi incidentali della SIAT, determina l'assorbimento del primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale con cui la società tedesca Jauch e Hubener si duole che: a) la sentenza impugnata sarebbe caduta in errore nel non dichiarare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda proposta dalla SIAT nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 8 e 17 della convenzione di Bruxelles, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804; b) erroneamente la Corte d'appello avrebbe negata la giurisdizione italiana in ordine al rapporto intercorso tra essa ricorrente principale e la vettrice Société de navigation transocéanique, attribuendo efficacia derogativa alla clausola di arbitrato estero, inserita nel contratto di trasporto 14 maggio 1973, a norma dello art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958, pur non essendo la clausola in questione riportata nella polizza di carico.

Passando all'esame del terzo motivo di ricorso principale, con esso, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1753, 1903 c.c. nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cpc.), si sostiene che, contrariamente a quanto



ritenuto dalla impugnata sentenza, la Jauch e Hübener non assunse nella specie la veste di assicuratrice della merce, ma soltanto quella di agente degli assicuratori tedeschi.

La censura è infondata.

Giova premettere che - come del resto la impugnata sentenza non ha mancato di sottolineare - pur se le parti hanno dibattuto un problema attinente al (dedotto) difetto di legittimazione passiva della Jauch e Hubener, in realtà la controversia in sorta in sede di merito riguardava propriamente la individuazione del soggetto passivo del rapporto giuridico di cui si contende. Ne consegue che l'indagine di legittimità che questa Corte può compiere al riguardo ha limiti ben definiti nel controllo circa la motivazione adottata dalla Corte del merito, non potendo svolgersi a tal fine alcun accertamento diretto sugli atti del processo, come invece è consentito quando si discute di problemi riflettenti la legittimazione ad agire e a contraddire in giudizio (Cass. 3 marzo 1979 n. 1344).

Orbene la Corte d'appello, nell'affermare che la ricorrente principale assunse nel caso concreto la veste di società assicuratrice della merce viaggiante, ha fondato il proprio convincimen

to su di una motivazione del tutto congrua, priva di errori logici e giuridici. Invero la Corte, non soltanto non è caduta nella violazione del criterio interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, ma ha dato un'ampia e coerente giustificazione della conclusione cui è pervenuta, avendo sottolineato che la sottoscrizione del contratto assicurativo anche da parte della Allianz, appunto perchè quest'ultima sottoscrisse la polizza quale capo-gruppo degli assicuratori, non escludeva, ma anzi era compatibile con la contemporanea veste di società assicuratrice assunta dalla Jauch e Hubener. Tale qualità - ha inoltre osservato esattamente la Corte d'appello - era confermata dal fatto che il certificato di assicurazione era intestato alla stessa Jauch e Hubener, la quale, d'altra parte, con lettera del 27 dicembre 1973 aveva ammesso, sia pure implicitamente, ma in maniera pur sempre chiara ed univoca, di essere il soggetto del rapporto assicurativo, allorchè aveva contestato il pagamento dell'indennizzo in quanto - a suo dire - il sinistro non era coperto dalla garanzia dell'assicurazione.

La deduzione con cui invece la ricorrente principale afferma che nel caso concreto essa si li

mitò, con la sua sottoscrizione, soltanto ad attestare l'avvenuto pagamento del premio da parte dell'assicurato, rimane una mera affermazione difensiva la quale urta con una ineccepibile motivazione, non soggetta in quanto tale a sindacato in questa sede di legittimità.

Con il quarto motivo del ricorso principale, infine, denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che l'impugnata sentenza avrebbe ritenuto provato che il danno alla merce fu causato da uno dei rischi coperti dalla polizza, senza considerare che, di fronte alle contestazioni mosse dalla Jauch e Hübener in ordine alle cause del sinistro, incombeva alla SIAT provare che il danno rientrava nella garanzia assicurativa.

La censura è fondata.

La Corte d'appello ha condannato la società assicuratrice al pagamento della indennità in favore della SIAT, avendo ritenuto provato che il danno alla merce fosse stato causato da incendio e non da autocombustione della merce (rischio escluso).

Nel pervenire a tale risultato, tuttavia, la Corte non ha tenuto presente che l'assicurato, per far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve prova-

re che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede il risarcimento (Cass. 8 novembre 1967 n. 2702).

Invero, la Corte si è limitata ad osservare che nel caso concreto non era contestato che il danno alla merce trasportata fosse dipesa da incendio, ma in realtà non ha poi svolto alcuna concreta indagine circa le cause che lo determinarono, specie con riferimento ai fenomeni di autocombustione che erano stati adottati dalla società assicuratrice ed alla circostanza che dalle indagini peritali era emerso che nessuna struttura della nave aveva concorso nella produzione del sinistro.

In definitiva, dichiarati assorbiti il primo, il secondo e il quinto motivo nonchè rigettato il terzo motivo del ricorso principale, in accoglimento dei ricorsi incidentali della SIAT nei confronti della ditta Toepfer e della société de navigation transocéanique e del quarto motivo del ricorso principale, si impone la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia che pronuncerà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

ricorsi incidentali della SIAT; dichiara assorbiti il primo; il secondo ed il quinto motivo, rigetta il terzo ed accoglie il quarto motivo del ricorso principale; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia che pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma l'11 giugno 1981.

I Signori giudici della SIAT ed in particolare della Jank & Hübenner.

Reg. L.	20.00
CA	22.50
L.	42.50

Il Consigliere Estensore  
Giuseppe Ottaviani

Il Presidente  
Leoffredo Romagnoli

IL CANCELLIERE

Beenan

Depositata in Cancelleria  
Oggi 14 NOV. 1981

IL CANCELLIERE

Beenan

Registrata a Roma II 1-3016.1981

El. n. 13492

Esatto Lire quarantasettemilatrecento

di Gerardo

IL CANCELLIERE REGG. IL N. 13492

Beenan

Beenan

